

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1661-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio 1974
(V. Stampato n. 2633)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1974*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia
per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dal-
l'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a
Canberra il 13 aprile 1972**

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1974

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — In analogia con quanto ripetutamente si è concordato con altri Paesi, l'Italia ha stipulato con l'Australia un Accordo il 13 aprile 1972 a Canberra.

È forse superfluo ripetere le ragioni di un simile Accordo: è risaputo infatti che la doppia tassazione si risolve in un aggravio che intralcia i rapporti tra gli Stati.

L'Accordo nel 1° articolo elenca le imposte per cui esso è valido, sia per quanto riguarda l'Italia, sia per l'Australia; al secondo articolo si precisa la portata dei termini che ricorrono nell'Accordo stesso.

Si fissa (articolo 3) l'obbligo reciproco di assoggettare a tassazione i redditi ottenuti dall'esercizio della navigazione in traffico in-

ernazionale o del trasporto di persone, animali, merci o posta.

L'esenzione riguarda anche una parte degli utili ottenuta da un'impresa di uno Stato contraente che partecipi ad un servizio in *pool*, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'Accordo è vantaggioso per l'Italia data la rilevante partecipazione dei nostri connazionali alla vita ed allo sviluppo dell'Australia.

Confortato del favorevole parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, si sollecita la ratifica del presente Accordo.

Luigi Russo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.